

CAPITOLATO D'ONERI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 1

Ambito applicativo

Il presente Capitolato d'oneri regola la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008.

Il Professionista/la ditta partecipante alla presente indagine dovrà, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire alla S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST il presente Capitolato d'oneri.

Art. 2

Normativa di riferimento

Per le fattispecie non espressamente indicate nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- Il d.lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche) codice dei contratti;
- Le linee guida emanate dall'ANAC;
- Il regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010, nelle parti applicabili e non abrogate;
- il D.Lgs. 81/2008;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

Art. 3

Oggetto

Il Professionista s'impegna a fornire il servizio di sorveglianza sanitaria come previsto dagli articoli 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., che ad ogni buon fine qui si riportano:

Art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

[f) soppresso]

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis)** visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter)** visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- [a) soppresso]
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

[8. Soppresso]

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Eventuali prestazioni aggiuntive potranno essere effettuate previo accordo tra le parti a seguito di specifica offerta economica da parte del Professionista.

Art. 4

Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 5

Durata

L'incarico avrà una durata di anni due , a partire dall'effettiva consegna del servizio e comunque dopo che saranno state effettuate tutte le operazioni previste dagli articoli 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008 e con l'espletamento di tutte le attività in essi compresi.

Ciascuna delle parti potrà recedere per giusta causa; le modalità di recesso sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.

Art. 6

Offerta

L'offerta , redatta secondo l'allegato modello D , deve indicare in cifre ed in lettere la percentuale di ribasso sul prezzo unitario e complessivo dei servizi richiesti.

L'offerta deve essere presentata in busta chiusa.

Non sono ammesse offerte *per relationem*, che per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano espresso rinvio alle offerte presentate da altri professionisti.

L'offerta deve essere sottoscritta dal Professionista invitato.

L'offerta deve avere una validità di **60** giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la relativa presentazione.

Art. 7

Documentazione allegata all'offerta

I documenti e le autocertificazioni richieste per l'ammissione alla presente indagine di mercato devono essere prodotte unitamente al preventivo, entro il termine previsto per la sua presentazione.

La documentazione sopra descritta deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione.

Art. 8

Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.

La garanzia deve essere costituita con:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione contemplata dall'art. 1957, c. 2 del codice civile;
- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente:

- alla fideiussione bancaria;
- alla polizza assicurativa;
- agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9

Aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà fornito il preventivo più basso.

Art. 10

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Datore di lavoro per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la SRR ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà mediante stipula di apposita scrittura privata sottoscritta dal Datore di Lavoro e dall'esecutore.

Una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Art. 11

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Datore di Lavoro nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del regolamento.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 12

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La SRR può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al

momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- c) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 13

Pagamenti

Per la prestazione sopra descritta la SRR si impegna a corrispondere per ciascuna visita effettuata a ciascun dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della SRR e per tutte le attività di cui all'articolo 3 del presente Capitolato d'onori, l'importo risultante dalla migliore offerta pervenuta, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute.

La liquidazione del compenso verrà effettuata, previa acquisizione d'ufficio del DURC e a condizione che questo risulti regolare, entro 30 giorni dalla data della presentazione di regolare fattura, cui dovrà essere allegato un report analitico delle attività svolte (visite mediche, esami strumentali, sopralluoghi etc.) nel periodo di riferimento; e successiva attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Datore di lavoro.

L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante all'incaricato, il quale non potrà nulla altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d'opera professionale.

Art. 14

Variazioni entro il 20%

La quantità del servizio da fornire, indicata nella lettera d'invito, ha per la SRR valore indicativo. Il fornitore, nei casi elencati alla a), b), c) dell'articolo 12 del presente Capitolato d'onori è, pertanto, tenuto ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nella lettera d'invito, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.


Art. 15

Responsabilità

Il professionista sarà responsabile della corretta applicazione del contratto di lavoro del personale dipendente relativamente agli adempimenti di cui ai precedenti articoli, nonché del corretto calcolo degli emolumenti ad essi spettanti sia dal punto di vista dei salari che dei contributi da versare.

Per ogni ritardo dovuto per qualsiasi causa al professionista, che verrà accertato e contestato dalla SRR, si comminerà la penale di €. 50,00 mensili senza diritto di obiezione alcuna da parte del Professionista.

Ogni errore o omissione da parte del Professionista che comporti l'addebito alla SRR di penalità di qualunque natura, le stesse saranno interamente addebitate al Professionista senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della SRR. L'importo delle penali verranno detratte dagli onorari da corrispondere al Professionista.


II RUP
(geom. Pasquale Traina)